



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Matrimoni, codici culturali, linguaggi religiosi: prime note

Marriages, Cultural Rules, Religious Laws: some notes

LAURA DE GREGORIO

RIASSUNTO

Il contributo intende avviare una prima riflessione sulle possibili connessioni tra libertà matrimoniali, elemento culturale e fattore religioso, interrogandosi sul se e il quantum di religione e di cultura permeano quelle libertà definendo schemi e imponendo modelli che si possono rivelare critici alla prova della diversità.

PAROLE CHIAVE

Matrimonio; religione; cultura

ABSTRACT

The paper aims to investigate the various contents of Freedom of marriage, Freedom from marriage and Freedom in marriage to test the relationships between Cultural Rules, Religious and State Laws concerning the marriage.

KEYWORDS

Marriage; religion; culture

SOMMARIO: 1. Casi e materiali: quando la settima arte sollecita il giurista – 2. Prima... libertà del/libertà dal matrimonio – 3. Durante... libertà nel matrimonio – 4. Dopo... libertà del/libertà dal matrimonio – 5. Alcuni pensieri.

1. Casi e materiali: quando la settima arte sollecita il giurista

2005, India: *Water, il coraggio di amare*; 2014, Yemen: *La sposa bambina*; 2014, Israele: *Viviane*; 2018, Cina: *Red Flowers and Green Leaves*; 2020, Stati Uniti: *Unorthodox*. Sono questi solo alcuni dei titoli di lungometraggi, oltre che di una nota serie televisiva, che in questi anni il grande e il piccolo schermo hanno fatto conoscere al pubblico e che, pur nella diversità di trame, di tempi, di luoghi e di personaggi, sembrano essere tra loro legati da un solo filo conduttore: tutte le narrazioni sono infatti focalizzate sul *matrimonio*, già

stato o in divenire, attorno al quale ruotano uomini e donne, regole scritte e consuetudini senza tempo, codici collettivi e discipline religiose, alternandosi, come su un palcoscenico, nel recitare un ruolo, definire comportamenti, giudicare fatti, osservarne gli effetti.

Così, nell'ordine, il film *Water* diretto da Deepa Metha¹ racconta la storia di Chuyia bambina di sei anni che ha appena perso il marito, uomo adulto mai conosciuto, cui è stata promessa in sposa dalla famiglia secondo la tradizione indu ortodossa comune in alcune parti del continente indiano ancora a metà del secolo scorso quando l'India era sotto il controllo coloniale inglese. Per rispettare e onorare quella tradizione Chuyia, nella sua veste di giovanissima vedova, è obbligata d'ora in avanti a trascorrere la sua esistenza in un *ashram*² per fare ammenda dei peccati commessi nella sua vita precedente, che si credono essere stati la causa della improvvisa morte del coniuge, espiare il proprio cattivo *karma*, liberare la sua famiglia dal peso finanziario ed emotivo. Nel fluire della narrazione, iniziata con il viaggio (inconsapevole) della piccola Chuyia – verso quell'*ashram* per vedove che avrebbe dovuto essere il suo mondo per il resto della vita – accompagnata dalla (consapevole?) famiglia – che deve adempiere i suoi obblighi nei confronti del defunto secondo un rituale millenario – l'affresco delle *spose bambine* divenute *vedove bambine* esprime implacabile la denuncia della negazione dei *children rights* e al tempo stesso dello stato di emarginazione delle *invisible widows*. Il finale commovente che apre fiducioso verso un futuro di libertà, individuale e di popolo, solleva (forse) lo spettatore, ma evidenzia con maggior forza la condanna da un lato dell'infanzia negata e, dall'altro, dello svilimento della dignità umana e dell'«imbarbarimento degli animi reclusi in una cattività non soltanto fisica, ma prima ancora sociale e relazionale»³.

Con le due pellicole del 2014 (*La sposa bambina* e *Viviane*) ci si sposta

¹ *Water* fa parte della *Trilogia degli Elementi* ed è stato preceduto dai film *Fire* (1996) e *Earth* (1998). Deepa Metha avrebbe voluto originariamente girarlo nel 2000. Sennonché l'ostilità dei gruppi indu più conservatori (che muovevano obiezioni contro il soggetto del film e il ritratto negativo ivi emergente della società indiana), le tensioni, le proteste e non ultimi gli ostacoli ai finanziamenti, costrinsero la regista a girare *Water* in Sri Lanka anziché in India, con un nuovo cast, con un falso titolo (*River Moon*) e soltanto nel 2003. Le difficoltà per la realizzazione del lungometraggio sono state raccontate dalla figlia della Metha nel libro *Shooting Water: a Mother-Daughter Journey and the Making of the Film*.

² L'*ashram*, luogo concepito per l'elevazione personale attraverso pratiche spirituali, austerità e penitenza, si rivelerà essere, nella pellicola della Metha, ambiente di degrado e di umiliante privazione.

³ Così DOMENICO MUSSO, *La condizione di vedovanza delle spose bambine e la denuncia attraverso la settima arte*, in AGATA C. AMATO MANGIAMELI (a cura di), *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 117 ss. Sul ruolo e l'importanza dell'iterazione continua fra dimensione giuridica ed espressioni artistiche si veda ORLANDO ROSELLI (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, Il Mulino, Bologna, 2020.

rispettivamente in Yemen e in Israele e si guarda al matrimonio nel suo momento iniziale e al matrimonio nella sua fase patologica quando, venendo *i nodi al pettine*, il tribunale si sostituisce al focolare domestico.

La sposa bambina, della regista Khadija Al-Salami⁴, ha per protagonista Nojoom, dieci anni, costretta a sposare un uomo di venti anni più grande a seguito di una negoziazione condotta solo dal padre e dal futuro marito, in ossequio a norme non scritte della convivenza che implicano una totale sùditanza delle donne (figlie, madri, mogli) agli uomini. E così non importa se nonostante la promessa dello sposo al suocero di prendersi cura della bambina e di aspettarne la pubertà prima di consumare il matrimonio la realtà sia poi di violenza e di sottomissione. Le regole e gli usi sono stati *rispettati*. Il matrimonio combinato, anche se infantile, è stato celebrato e con esso tutti i coprotagonisti, femminili (madre e suocera), maschili (padre e marito) e il collettivo sociale hanno coralmemente ripetuto una storia nota. Solo la *cattiva* Nojoom rompe gli schemi inserendo nella tradizione elementi non preventivati: la ribellione, la fuga verso la città, la volontà di giustizia per il passato e di libertà per l'avvenire con la richiesta del divorzio davanti a un tribunale dello Stato, quello di Sana'a, cui si domanda di parlare un linguaggio diverso rifiutando quei codici sociali espressione di miseria, ignoranza, imposizioni che perpetuano nei più deboli e disinformati una situazione di iniquità di cui tutti (e forse molti altri, verrebbe da dire) al di là della vicenda narrata sono in fondo vittime. Se, infatti, sotto i riflettori e le luci della cinepresa sono nel film la società yemenita (con la sua complessità, le sue difficoltà, le sue contraddizioni) e i mondi maschile/femminile nel loro relazionarsi con segni, simboli e gesti peculiari, tutta la storia rappresentata esprime una realtà non esclusiva di quel paese e di quell'area geografica ma, come documentato dai dati Unicef⁵, purtroppo comune e diffusa in più parti del globo.

Un tribunale è anche al centro dell'altra pellicola del 2014, il film *Viviane* diretto dai fratelli Ronit e Shlomi Elkabetz. Non si tratta però di un tribunale dello Stato, ma di un tribunale religioso, unica autorità in Israele davanti a cui una moglie può rivolgersi per ottenere il divorzio dal marito in caso di diniego da parte di quest'ultimo. Adulti sono qui tutti i protagonisti: *Viviane Amsalem*, determinata nel voler conquistare la propria libertà nonostante una legge, allo stesso tempo religiosa e statuale, rigida e discriminatoria; il marito *Elisha*,

⁴ «Un documento autentico nel rappresentare una pratica retrograda come il matrimonio infantile»: con queste parole il film veniva presentato sul sito www.mymovies.it in previsione della sua uscita nelle sale cinematografiche italiane. Il film è basato sul romanzo autobiografico di Nojoud Ali scritto insieme alla giornalista Delphine Minoui e in qualche misura autobiografico anche per la regista.

⁵ Per una analisi dettagliata si rinvia al sito <https://www.unicef.org>.

ostinato nel disconoscere le difficoltà del rapporto coniugale e intransigente nel rifiutare il divorzio al fine di conservare uno status quo che pure non corrisponde più alle iniziali sensibilità; i *testimoni* convocati dalle parti; i *giudici* (solo maschi...). A dominare la scena è il rapporto matrimoniale in una fase critica: ancora giuridicamente valido formalmente ed efficace sia davanti a Dio che davanti agli uomini (le autorità religiose e quelle dello Stato), ma in affanno umanamente come testimoniato dall'abbandono ormai da tre anni del domicilio familiare da parte della moglie per incompatibilità col marito.

Terzo capitolo di una trilogia iniziata con *To take a wife* (2004) e proseguita con *Seven days* (2008), *Viviane* si connota, al di là della soluzione finale, come dramma legale puro di uomini, autorità e leggi. Sono le scelte dei registi di fermare la telecamera sugli sguardi dei protagonisti per cogliere ogni sfumatura emozionale e di ambientare l'intera storia nell'aula del tribunale a tratti claustrofobica (forse più per lo spettatore che per gli attori) a rendere molto bene quel dramma della *legge* e dell'*autorità* chiamata ad applicarla. Una legge che scritta per *regolare* sembra essenzialmente *imprigionare*; un'autorità che al fine di preservare la pace domestica e di conciliare le parti in causa non vuole ammettere la possibilità (di più, il diritto) di *ricominciare* una nuova vita, anche matrimoniale e familiare.

E proprio del desiderio di una vita diversa e della scommessa di giocarsi un'altra opportunità sono intimamente intrisi i quattro episodi della serie *Unorthodox*, serie liberamente ispirata all'autobiografia di Deborah Feldman dal titolo *Unorthodox: the scandalous rejection of My Hasidic Roots*. Protagonista è qui Etsy, una giovane donna appartenente alla comunità di ebrei hasidici del movimento Satmar di New York (tra i più ultra ortodossi) che vive nel quartiere di Williamsburg a Brooklyn e il cui avvenire sembra già scritto: un matrimonio *combinato* per lei dai membri della comunità, la *maternità* quale ragione, scopo ed essenziale dovere di vita. Un ruolo di moglie e madre, insomma, unico possibile nel rispetto di regole, prassi, usanze, rituali e divieti che non sembrano permettere alternative. Perché più che la vita del singolo è la vita e la sopravvivenza della comunità (di quella comunità) che devono essere assicurate ad ogni costo. Una dissidenza interna, per così dire, tanto più da parte di una donna, non deve né può tollerarsi. Sarebbe infatti troppo pericolosa e destabilizzante. Proprio questo, però, attraverso la vicenda di Etsy, è ciò che accadrà.

A rimescolare (in modo proprio inaspettato?) le carte del gioco giunge, infatti, la sua rocambolesca fuga verso Berlino, insieme con quella creatura concepita per dovere che già scopre di avere in grembo, alla ricerca della libertà. È una ricerca di riscatto, un fuggire che esprime da un lato il rifiuto di severi schemi, di un collettivo religioso e sociale che sovrasta l'individuo e vorrebbe

permearlo in tutte le sue dimensioni; dall'altro il tentativo di realizzare se stessa come donna, senza rinnegare per questo le proprie origini, di essere *anche* moglie e madre, ma non *solo* madre e moglie; infine, il desiderio di aderire e riconoscersi in una fede, essenziale per la propria identità, rigettando tuttavia quelle regole il cui rispetto sembra condurre alla negazione di sé, dell'io più intimo e profondo.

Con l'ultimo lungometraggio, *Red Flowers and Green Leaves*, ci si sposta dagli Stati Uniti alla Cina, dalla metropoli di New York ad un piccolo villaggio nel nord-ovest del gigante asiatico, da una comunità hassidica a una comunità musulmana di etnia Hui. Ancora una volta è un matrimonio combinato al centro dell'attenzione. Le scelte dei registi Liu Miaomiao e Hu Weiljie di immagini, colori, ritmo, sguardi e silenzi più che parole, ben rendono l'idea di un tempo quasi sospeso occupato dalla preparazione di un evento nel rispetto di regole religiose, di consuetudini sociali, ma anche di principi della scienza che obbligano, nel caso di specie, a domandarsi se sia opportuno che un ragazzo affetto da una forma di epilessia, che potrebbe essere ereditaria, si sposi.

Protagonisti due giovani (che non si conoscono, Gubo e Asheeyen), due famiglie (di eguale estrazione sociale che, soprattutto quanto alla parte femminile, sembrano invece conoscersi abbastanza bene, custodendo ciascuna qualche segreto dell'altra), un solo gruppo (religioso ed etnico, quello dei musulmani cinesi esigua minoranza nella immensa Cina, che vive seguendo i ritmi della natura e delle stagioni pur nei villaggi limitrofi alle città). Sono le donne, madri dei futuri sposi, mosse dalla *preoccupazione* e dal *dispiacere* di non vedere i propri figli felicemente sistemati, oltre che con un lavoro anche con una famiglia, le sensali, motore e principio di ogni azione e di ogni decisione. Sono le donne che tessono filo dopo filo una rete di incontri casuali, di dialoghi incrociati, di occasioni per combinare il matrimonio tra due estranei che solo successivamente riusciranno a divenire davvero una coppia e a condividere, oltre al talamo nuziale per tanto tempo rimasto intonso, anche i segreti dei rispettivi passati che gli anziani della famiglia avevano tenuto loro nascosti.

Water, La sposa bambina, Viviane, Red Flowers and Green Leaves, Unorthodox. Proiezioni che descrivono storie, personaggi, eventi, luoghi, tempi: offrono allo spettatore l'occasione di conoscere realtà forse ignote o comunque distanti e lontane dal proprio abituale contesto e, necessariamente, interrogano il giurista sulle *norme*: sulla loro origine, sul valore, sul significato, sulla effettiva cogenza, in fondo anche sulla reale utilità e, di più, sul rapporto di osmosi delle une con le altre. Filtrate attraverso l'istituto del matrimonio nelle sue diverse fasi (*prima, durante, dopo*), tutte le narrazioni consentono infatti di osservare per un verso come norme date dall'autorità statale, da quella religiosa e dalla comunità, interagendo tra loro, sono avvertite e recepite dai

destinatari modellandone comportamenti e influenzandone scelte e azioni. Per altro verso, come quelle stesse norme, regolando il matrimonio, obbligano a rivolgere l'attenzione su altri fatti e altre norme che a quel matrimonio inevitabilmente si ricollegano.

Prendendo spunto dalle molte suggestioni cinematografiche, in queste note, più che offrire risposte, si formuleranno domande per sollecitare riflessioni e delineare possibili percorsi di indagine utilizzando, quale cartina di tornasole, quelle immagini di matrimonio nel suo *prima-durante-dopo* qui ricordate. Ci si chiederà così se sia possibile identificare in ciascuno di quei tre momenti elementi culturali e/o religiosi che segnano comportamenti e definiscono precetti vincolanti; se sia ragionevole distinguerli con precisione ovvero se i rapporti di osmosi tra cultura-religione-comunità impediscano una suddivisione netta.

Gli interrogativi si rivolgeranno al legislatore e al giudice innanzitutto: possono/devono questi ultimi tenere conto dei codici culturali e religiosi? Nel senso di esprimerli in norme o in dispense da norme, di motivarne la presenza o l'assenza nelle *ratio decidendi* di sentenze e decisioni⁶? In secondo luogo quegli stessi quesiti si proporranno all'individuo: quali conseguenze si impon-

⁶ Interessante, nell'ottica delle domande che si stanno formulando, la guida pubblicata dalla *Research Division* della Corte europea dei diritti umani nel novembre del 2017 a proposito dell'articolo 9 e rubricata *Application of Islamic law in the domestic legal order*. «The present research report – si legge nel primo paragrafo dell'introduzione – deals with the question of how the Court sees the application of Islamic law in the domestic legal orders of the Contracting States from the point of view of the Convention». Dopo aver specificato che «it is important to emphasise the difference between two issues: a) the attitude towards Shari'a as a legal and political system, i.e. as a basis for an entire constitutional order and b) the attitude towards precise individual provisions of Islamic law applicable in different areas», la Corte conclude, quanto al primo punto, che «Sharia is incompatible with the fundamental principles of democracy, as set forth in the Convention» e, a proposito del secondo punto, che «However, this doesn't mean that each and every particular provision of Islamic law is necessarily incompatible with these values. Domestic courts of the Contracting States can sometimes be obliged to apply Islamic provisions in the context of private international law, without being always at odds with the Convention rights and/or domestic or European public policy». Importanti al riguardo gli ambiti che essa prende in considerazione per una verifica di compatibilità della *Islamic law* con la Convenzione: a) The minimum age of marriage; b) The recognition of Islamic religious marriages in the domestic legal system; c) Relations between parents and children of different faiths; d) the kafāla. Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS – RESEARCH DIVISION, *Article 9 – Application of Islamic Law in the domestic legal order* (2017 ENG). Il testo è disponibile in <https://echr.coe.int>. Si vedano al riguardo RITA BENIGNI, *Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e dettami normativi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2008, p. 1 ss.; ALESSANDRO FERRARI (a cura di), *Islam in Europa/Islam in Italia tra diritto e società*, Il Mulino, Bologna, 2008 (in particolare i contributi di L. Mancini, G. Conetti, A. Albisetti, W. Menski); ENRICO GIARNIERI, *Matrimonio islamico: caratteri e limiti di compatibilità con l'ordinamento italiano*, in CARLO CARDIA, GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *Comunità islamiche in Italia. Identità e forme giuridiche*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 335 ss.; ARTURO MANIACI, *Legge versus giurisprudenza (con speciale riguardo alla materia giusfamiliare)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13, 2020, p. 29 ss.

gono alla sua coscienza dall'adesione a una cultura o a un credo religioso nel momento in cui è chiesto di rispettare la norma dell'autorità statale in una dimensione, quella matrimoniale, così intimamente legata alla propria identità⁷?

2. Prima... *libertà del/libertà dal matrimonio*

Nell'osservare la fase che precede il matrimonio le immagini cinematografiche sollecitano al giurista interrogativi declinati in termini di *libertà dal* ovvero di *libertà del* matrimonio. Se la prima sembrerebbe non esistere (perché si assume *sempre* la necessità del matrimonio nel rispetto della tradizione⁸ ovvero di norme religiose), la seconda parrebbe invece configurarsi salvo i vincoli relativi in particolare alla scelta del partner: essenziale e non solo opportuna è la *combinazione*⁹ del matrimonio da parte della famiglia e la sua *approvazione* dai membri della comunità¹⁰.

Allargando lo sguardo oltre le narrazioni è significativo constatare che le principali carte e dichiarazioni internazionali sui diritti umani¹¹ statuiscono

⁷ Sul punto si veda in particolare *Daimon* 2002 dedicato a *Matrimoni e ordinamenti religiosi* (con contributi di E. Dieni, S. Ferrari, Y. Meron, K. Augustine-Adams, N. Loda, A. Kaptijn, A. Simoni, C. Zoa, S. Pastorelli, S. Oktay Özdemir, R. Aluffi Beck-Peccoz, A. Cissé, D. Annoussamy, A. Maoz, M. Timoteo). Più recentemente CRISTIANA CIANITTO, *La proposta di riforma della legge matrimoniale in Inghilterra e Galles. Una sfida multiculturalale*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2021, p. 405 ss. Utile anche la consultazione di *Daimon* 2007 dedicato a *Diritti umani e diritti religiosi* (con contributi di C. Cardia, B. de Gaay Fortman e M. Salih, J. Witte jr, G. Comotti, G. Mori, M.P. Singh, G. Zamagni).

⁸ Significativi sono in proposito alcuni dei tantissimi proverbi che in tema di matrimonio e famiglia la tradizione popolare, espressione di un preciso sentire e di una connessione quasi inscindibile tra cultura e religione, tramanda nel tempo: *Una casa senza una donna impoverisce; Senza moglie a lato, l'uomo non è beato; Il matrimonio si deve fare presto o mai; Chi nasce bella, nasce maritata*.

⁹ Così, fra i molti detti popolari: *Ci vogliono dieci orecchi per trovare una buona moglie; Matrimonio tra parenti, breve durata e grandi tormenti; Se son rose...fioriranno*.

¹⁰ «Gli studi antropologici, sociologici e giuridici comparati – scrive in proposito Barbara Giovanna Bello – spiegano che in tutte le società, più o meno complesse, esistono norme, orali o scritte, giuridiche e sociali, suscettibili di continua evoluzione e rielaborazione che regolano il matrimonio e la scelta dei futuri coniugi. Tali norme definiscono i perimetri entro i quali il matrimonio può essere contratto (ad esempio endogamia/esogamia; ipergamia/ipogamia); lo spazio lasciato all'*amore romantico*; l'autonomia e la libertà del consenso dei nubenti e la possibilità d'interferenza da parte dei genitori, dei parenti o addirittura della comunità di appartenenza nelle scelte individuali di contrarre e porre fine al matrimonio; le sanzioni sociali in caso di trasgressione; lo spazio per l'onore e la vergogna». Cfr. BARBARA GIOVANNA BELLO, *Il contrasto dei matrimoni forzati nelle società multiculturali. Riflessioni a partire dalla Convenzione di Istanbul*, in *Notizie di Politeia*, 2016, p. 96.

¹¹ Nell'elenco qui riportato delle carte internazionali non si fa menzione della Carta africana dei diritti del 1981. La Carta infatti non dedica alcuna norma specifica al matrimonio, incentrando l'attenzione esclusivamente sulla famiglia. Stabilisce infatti l'art. 18 c.1 che «La famiglia è l'elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve vegliare sulla sua salute

non un dovere, ma un *diritto al matrimonio* accompagnato tuttavia da una serie di *limiti*¹². Così l'art. 16 cc.1 e 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani¹³, l'art. 23 c.2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici¹⁴ e ancora l'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo¹⁵, l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea¹⁶, l'art. 17 cc.2 e 3 della Convenzione americana sui diritti umani¹⁷ evidenziano, sia pure con stili differenti, il diritto di scegliere il proprio status – il *diritto di sposarsi e di fondare/costituire una famiglia* – ma anche la necessità di rispettare alcune

fisica e morale». Prosegue il c.2 affermando significativamente che «Lo Stato ha l'obbligo di assistere la famiglia nella sua missione di custode della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità».

¹² Emblematico al riguardo, tra i diritti religiosi, il diritto canonico che nella sua articolata e dettagliata disciplina, quale emerge in particolare dal Codice del 1983, pur statuendo che «Tutti possono contrarre il matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto» (can. 1058) e che «Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario» (can. 1060), indica limiti e vincoli disciplinando impedimenti, vizi e forme a tutela e garanzia sia dell'istituto in sé che dei nubendi/coniugi. Per un primo approfondimento si rinvia a ENRICO VITALI, SALVATORE BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2017⁵. Si veda anche ROBERTA ALUFFI BECK PECCOZ, ALESSANDRO FERRARI, ALFREDO M. RABELLO, *Matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, Giappichelli, Torino, 2006.

¹³ Ai sensi dell'art. 16 c.1 della Dichiarazione universale dei diritti umani «Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento». Quanto al c.2 si stabilisce che «Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi».

¹⁴ «Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia – recita l'art. 23 c.2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio». È interessante rilevare che il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, firmato sempre a New York il 16 dicembre del 1966, non dedica una specifica disposizione al matrimonio, ma all'art. 10 c.1, dopo aver ricordato l'impegno per la protezione e l'assistenza da accordare alla famiglia, «nucleo naturale e fondamentale della società», stabilisce che «Il matrimonio deve essere celebrato con il libero consenso dei futuri coniugi».

¹⁵ Per l'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo «A partire dall'età minima per contrarre matrimonio, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto». Per un approfondimento sul testo si rinvia alla *Guide on Article 12 of the European Convention on Human Rights – Right to marry*. Si segnala al riguardo il punto 5 del Capitolo primo *Right to marry* e il punto 3 dell'Introduzione che chiariscono il significato dell'art. 12 e il ruolo della Corte nell'interpretazione dello stesso. Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Guide on Article 12 of the European Convention on Human Rights – Right to marry* (2021 ENG). Il testo è disponibile in <https://echr.coe.int>. Cfr. GILDA FERRANDO, *Le relazioni familiari nella Carta dei diritti dell'Unione Europea*, in *Politica del diritto*, 3, 2003, p. 347 ss.

¹⁶ «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia – recita l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio».

¹⁷ Per l'art. 17 c.2 della Convenzione americana sui diritti umani «È riconosciuto il diritto degli uomini e delle donne in età matrimoniale a sposarsi e a fondare una famiglia, se sussistono i requisiti stabiliti dalle leggi nazionali, purché tali condizioni non contrastino con il principio di non discriminazione stabilito dalla presente Convenzione». Quanto al c.3 si stabilisce che «Nessun matrimonio potrà essere contratto senza il libero e pieno consenso dei nubendi».

condizioni inerenti all'età dei nubendi (*età adatta, età per contrarre, età minima, età matrimoniale*) e alla consapevolezza e sincerità del loro volere (*libero e pieno consenso*). Condizioni la cui mancata ottemperanza porterebbe a configurare quei matrimoni infantili e precoci¹⁸ e quelle violazioni dei diritti del fanciullo sanzionati da normative statuali, nazionali e internazionali¹⁹, spesso *accettati* dalle comunità o perché non avvertiti come negazioni di diritti, ovvero perché utili e strumentali alla comunità stessa, al suo perpetuarsi e alla sua identità²⁰.

Continuità, comunità, identità: tre termini che molto dicono e molto determinano della libertà *dal* e *del* matrimonio e del legame di quest'ultimo con cultura e religione, trattandosi infatti non di un atto e di un evento qualsiasi, ma di un momento fondamentale che segna la vita della persona e al contempo della sua comunità e in cui le decisioni e le scelte ad esso inerenti seguono dinamiche singolo/gruppo gruppo/singolo che esprimono «una visione della società in cui l'individuo non si configura con una propria autonomia perso-

¹⁸ Per un primo approfondimento si veda AGATA C. AMATO MANGIAMELI (a cura di), *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, cit.; ALESSIA BAUSONE, *Matrimoni precoci: un problema di disuguaglianza di genere*, in *Ordines*, 1, 2018, p. 429 ss.; BARBARA GIOVANNA BELLO, *op. cit.*, p. 95 ss.; DOMENICO BILOTTI, *La tutela del (coniuge) minore. Prospettive confessionali e prospettive civili, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 31, 2014, p. 1 ss.; ANGELICA BONFANTI, *Matrimoni forzati, infantili precoci e tutela dei diritti umani in Europa: considerazioni di diritto internazionale privato*, in *GenIUS*, 2, 2020, p. 1 ss.; GERMANA CAROBENE, *Matrimoni forzati. Implicazioni interculturali e connessioni giuridiche*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, 16 dicembre 2020, p. 50 ss.; MARISTELLA CERATO, *Matrimoni forzati, matrimoni precoci e libertà matrimoniale del minore. Nota sul nuovo art. 558 bis c.p.*, in *Il diritto ecclesiastico*, 3-4, 2018, p. 626 ss.; DANIELA DANNA, *I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati*, in *Athenea Digital*, 2, 2013, p. 65 ss.; LEONARDO NEPI, *Matrimonio, tutela dei minori e libertà sessuale nella tradizione giuridica occidentale: alcuni spunti di riflessione*, in AGATA C. AMATO MANGIAMELI, *Matrimoni forzati e diritti negati. Le spose bambine*, cit., p. 106 ss.; FRANCESCO PESCE, *I child marriages tra tutela dei diritti e portabilità degli status*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1, 2021, p. 37 ss.; MARIA CHIARA RUSCAZIO, «*Matrimoni forzati*» tra religione e diritto, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2007, p. 221 ss.; GIOVANNA SPANÒ, *Dall'illiceità (della condotta) all'illegalità (della tradizione)? Alcune riflessioni sui matrimoni forzati, con particolare riferimento al caso del Regno Unito*, in *Comparazione e diritto civile*, 1, 2017; MANUELA TAGLIANI, *Nuove forme di schiavitù: i matrimoni precoci e forzati*, in *Cosmopolis. Rivista di filosofia e teoria politica* (www.cosmopolisonline.it), 2, 2016.

¹⁹ Il riferimento cardine è ovviamente alla *Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989. Interessante al riguardo il *Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*, a cura dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e del Consiglio d'Europa, pubblicato nel 2015 (Il testo è disponibile in <https://fra.europa.eu/it>).

²⁰ Sul rapporto matrimoni combinati, precoci, infantili e precarietà economica si veda la riflessione di LETIZIA MANCINI, *Il matrimonio invisibile e i diritti del minore. Riflessioni a partire da una recente sentenza*, in LUIS EFRÉN RÍOS VEGA, ILENIA RUGGIU, IRENE SPIGNO (a cura di), *Justice and Culture: Theory and Practice concerning the use of Culture in Courtrooms*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, p. 213 ss.

nale tutelabile sia nei confronti dei terzi che dei pubblici poteri, quanto come un membro di una comunità la quale può disporre delle vite dei propri componenti anche in contrapposizione alle loro volontà»²¹. Ed ecco allora che da un lato il matrimonio ridisegna l'appartenenza al collettivo del singolo come adulto assegnandogli nuovi diritti e nuove responsabilità, soprattutto in termini di tutela di quello stesso collettivo e della sua stabilità nel tempo. D'altra parte quel matrimonio, più di altri momenti, serve a delimitare il gruppo, a stabilire chi è dentro e chi è fuori, a marcare una identità distinta, a stringere alleanze (anche economiche) fra gruppi ed è quindi vitale per la sopravvivenza della comunità medesima, soprattutto se di minoranza (sia essa tale nel paese di origine o in un paese altro)²².

Nella dimensione individuale e in quella comunitaria va da sé che il matrimonio costituisca il primo passo per la costruzione della famiglia che *sembra* inscindibile da esso e che apre a considerarne la dimensione temporale (*durante*) suscitando nuovi quesiti (sulla libertà *nel*) che spostano il punto di osservazione per così dire alla fase successiva. Prima di affrontare tale momento, tuttavia, è bene aggiungere alcune note che paiono utili anche in vista del prosieguo nello studio che si sta compiendo. Le considerazioni svolte, infatti, conducono a riflessioni ulteriori che possono sostanziarsi negli interrogativi su *che cosa* e su *chi* definisca il matrimonio rispetto ai quali e guardando a future ricerche, sarebbe poi interessante verificare *come* operano e come si relazionano tra loro le norme religiose e quelle statuali e *quanto* dei codici culturali siano di fatto assorbiti dalle prime e dalle seconde ovvero quanto di quei codici rimangano estranei a quelle norme e vengano presi in carico solo ed eventualmente dal giudice.

Nel frattempo, con riferimento alla prima questione (*che cosa*) utile è chiedersi se a delineare la fattispecie matrimoniale possa/debba essere solo un fatto, dunque una convivenza, un rapporto, ovvero anche un atto che formalizzi quel fatto che ha valore solo statale o anche statale, solo religioso

²¹ Cfr. ELEONORA CECCHERINI, *La sacra trimurti: relazioni familiari, ortodossia religiosa e patriarcato*, in LUIS EFRÉN RÍOS VEGA, ILENIA RUGGIU, IRENE SPIGNO (a cura di), *Justice and Culture: Theory and Practice concerning the use of Culture in Courtrooms*, cit., pp. 203-204.

²² «Queste ragioni – scrive in proposito Letizia Mancini – contribuiscono a spiegare l'eziologia per la quale il diritto di famiglia può essere oggetto di incursioni da parte di regole culturali e religiose che si ritengono prevalenti rispetto alla normativa generale. A questo si aggiunge anche un altro fattore e cioè che il nucleo familiare costituisce la culla nella quale vengono depositati e custoditi i *mores* che costituiscono i mezzi attraverso i quali viene nutrito il senso di appartenenza dei singoli a una comunità a cui si è culturalmente o religiosamente connessi». Cfr. LETIZIA MANCINI, *op. cit.*, in LUIS EFRÉN RÍOS VEGA, ILENIA RUGGIU, IRENE SPIGNO (a cura di), *Justice and Culture: Theory and Practice concerning the use of Culture in Courtrooms*, cit., p. 203.

o anche religioso²³. Quanto al secondo interrogativo (*chi*), ugualmente utile appare domandarsi se a definire il matrimonio possa/debba essere l'autorità statale, l'autorità religiosa²⁴, entrambe le autorità sulla base di accordi tra loro intercorsi ovvero semplicemente la comunità secondo disposizioni e regole proprie, scritte o orali²⁵.

Le domande formulate invitano ancora a pensare se le connessioni tra norme religiose, disposizioni statuali e codici culturali offrano risposte al se la relazione coniugale/matrimoniale possa/debba sussistere solo tra due o anche

²³ Si rinvia a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Guide on Article 14 of the European Convention on Human Rights and on Article 1 of the Protocol n. 12 to the Convention – Prohibition of discrimination* (2021 ENG), in particolare il capitolo V, lett. j), § 5 *Parental and marital status*. Il testo è disponibile in <https://echr.coe.int>. Cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Riflessioni sparse su "CUS", "DICO" e fenomeno religioso*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2007, p. 1 ss.; Id., (a cura di), *Unioni di fatto, convivenze e fattore religioso*, Giappichelli, Torino 2007 (con contributi di A. Fuccillo, R. Santoro, P. Rina, A. Di Cretico e E. Mattu, M. d' Arienzo, M. Prodigio, F. Sorvillo); LUIGI PANNARALE, *Le regole dell'amore. Famiglie e diritti in Italia ed in Europa*, in *Politica del diritto*, 2, 2007, p. 217 ss.; GIOVANNA SAVORANI, *Due cuori e una capanna nel terzo millennio: fuga dal matrimonio e contratti di convivenza*, in *Politica del diritto*, 1, 2014, p. 37 ss.; GIULIA SPELTA, *Dal concubinage alla cohabitation*, in *Politica del diritto*, 3, 2015, p. 489 ss.

²⁴ *Dio li fa e poi li accoppia* recita il proverbio, ma anche *Matrimoni e vescovati son dal ciel ordinati* e ancora *Se il matrimonio fosse stato un buon sacramento se lo sarebbero tenuto i preti*. Sul *chi* debba definire il matrimonio rimane fondamentale il famoso caso *Muñoz Díaz v. Spain* in cui la Corte EDU doveva decidere sulla richiesta di versamento della pensione di reversibilità del marito alla ricorrente, signora *Díaz*, cittadina spagnola di etnia rom che lamentava la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea in combinato disposto con l'art. 1 e 12 della Convenzione, per il mancato riconoscimento, da parte dello stato spagnolo, del suo matrimonio celebrato nel 1971 solo con il rito rom («The marriage was solemnised in accordance with Roma customs and cultural traditions and was recognised by that community. For the Roma community, a marriage solemnised according to its customs gives rise to the usual social effects, to public recognition, to an obligation to live together and to all other rights and duties that are inherent in the institution of marriage»). Nel riconoscere l'esistenza di una violazione delle norme della Convenzione, la Corte respinge la tesi sostenuta dal governo spagnolo che faceva leva sulla necessità dell'esistenza prevista dalla legge di un «legal marital relationship for a survivor's pension entitlement» rilevando che «it is disproportionate for the Spanish State, which issued the applicant and her Roma family with a family record book, granted them large-family status, afforded health-care assistance to her and her six children and collected social security contributions from her Roma husband for over nineteen years, now to refuse to recognise the effects of the Roma marriage when it comes to the survivor's pension» e asserendo che «the applicant's particular social and cultural situation were not taken into account in order to assess her good faith». Laddove «the persons concerned believed in good faith that they were married even though the marriage was not legally valid» conclude così la Corte, il rifiuto di concedere la pensione di reversibilità deve ritenersi «discriminatory treatment based on her affiliation to the Roma minority, in relation to the manner in which legislation and case-law have treated similar situations». Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Muñoz Díaz v. Spain*, 2009. Il testo è disponibile in <https://echr.coe.int>. Cfr. ALESSANDRO SIMONI, *I matrimoni degli "zingari". Considerazioni a partire dal recente dibattito sulla "Gypsy Law"*, in *Daimon*, 2002, p. 115 ss.

²⁵ Si rinvia a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI, *Guida all'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione* (2020 ITA), in particolare il capitolo II, lett. b), § 5 *Libertà religiosa, famiglia ed educazione dei figli*. Il testo è disponibile in <https://echr.coe.int>.

tra più individui (*monogamia vs. poligamia*²⁶), solo tra persone di sesso diverso o anche tra persone dello stesso sesso (*unioni eterosessuali vs. unioni omosessuali*²⁷) e al se quella relazione sia (debba o possa essere) giuridicamente valida solo se relativa a nubendi appartenenti al medesimo gruppo religioso/culturale (*Moglie e buoi dei paesi tuoi*, per usare le parole di un notissimo proverbio popolare) ovvero anche se inerente a membri che professino fedi e credi differenti (*uniformità vs. mixta religio/cultura, disparitas cultus/cultura*)²⁸.

²⁶ Cfr. JOHN WITTE JR, *Monogamia e poligamia nella tradizione giuridica occidentale*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2015.

²⁷ Per un primo approfondimento si rinvia a SIMONA ATTOLLINO, *Nuovi modelli familiari. Considerazioni in ordine a Consiglio di Stato n. 4899 del 2015 sulla trascrivibilità del matrimonio omosessuale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17, 2016, p. 1 ss.; ALESSANDRO CESERANI, *Il caso «Oliari» avanti la Corte di Strasburgo e la condizione delle coppie «same-sex» in Italia: brevi riflessioni*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2015, p. 785 ss.; LUCIA DIANDA, *Legami d'amore e tradizione. Analogie e differenze tra matrimonio e unioni civili*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2018, p. 337 ss.; TIZIANA DI IORIO, *Oltre il maschile e il femminile. La famiglia tra i colori del gender*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2, 2022, p. 25 ss.; GILDA FERRANDO, *Il diritto al matrimonio delle coppie dello stesso sesso: dalla discriminazione alla pari dignità*, in *Politica del diritto*, 3, 2014, p. 359 ss.; DANIELE FERRARI, *La Corte costituzionale e il Conseil Constitutionnel davanti ai matrimoni omosessuali*, in *Politica del diritto*, 2-3, 2012, p. 495 ss.; ID., *La Corte costituzionale torna sulla condizione giuridica delle coppie omosessuali: l'imporre di un modello eterosessuale di coniugio?*, in *Politica del diritto*, 3, 2014, p. 445 ss.; ID. (a cura di), *Lo status giuridico delle coppie same sex: una prospettiva multilivello*, Primiceri, Padova, 2014 (con contributi di R. Romboli, E. Palici di Suni, L. Giacomelli, D. Fiorato, D. Ferrari, A. Perelli, E. Ceccherini); MARCO PARISI, *Verso una tutela nazionale e sovranazionale delle unioni (matrimoniali e civili) tra persone dello stesso sesso? Riflessioni a margine del caso Oliari e altri contro Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, 2016, p. 1 ss.; INGRID PISTOLESI, *La legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili e sulle convivenze: qualche breve osservazione*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2017, p. 877 ss.; SALVATORE PRISCO, *Le unioni omosessuali: alcuni problemi rimasti aperti e le prospettive delle loro possibili soluzioni nell'ordinamento italiano*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, p. 817 ss.; FRANCESCO REMOTTI, *Contro natura. Una lettera al Papa*, Laterza, Bari, 2008; STEFANO RODOTÀ, *Diritto d'amore*, in *Politica del diritto*, 3, 2014, p. 335 ss.; LIVIO SCAFFIDI RUNCHELLA, *Il diritto al rispetto della vita familiare per le coppie formate da persone dello stesso sesso nella decisione del 21 luglio 2015 della corte europea dei diritti dell'uomo nel caso «Oliari and others v. Italy»*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2015, p. 803 ss.; MATTEO M. WINKLER, *Same-sex marriage negli Stati Uniti: le nuove frontiere del principio di uguaglianza*, in *Politica del diritto*, 1, 2011, p. 93 ss. Si veda inoltre il numero di *Politica del diritto*, 1, 2017 dedicato a *La legge sulle unioni civili: osservazioni a prima lettura* (con contributi di G. Savorani, F. Contri, M. Dogliotti, L. Trucco, G. Ferrando, M. Farina, D. Ferrari, A. Figone, A. Fusaro, A. Pisanò, T. Gazzolo).

²⁸ Anche da questo punto di vista emblematico è il diritto canonico che al can. 1086 del Codice vigente prevede l'impedimento della *disparitas cultus* in forza del quale «È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e l'altra non battezzata». Per quanto riguarda invece quello che nel precedente codice era l'impedimento impediante di *mixta religio*, ossia il matrimonio tra due persone battezzate, una nella Chiesa cattolica e l'altra in una Chiesa o comunità ecclesiale non in piena comunione con essa, il Codice del 1983 prevede una semplice proibizione che non incide sulla validità del matrimonio. In tal caso, ove sussista una causa giusta e ragionevole, l'ordinario del luogo può concedere una apposita licenza a fronte dell'assunzione di determinati impegni da parte del soggetto cattolico a norma del can. 1125 nel rispetto della libertà

3. Durante... libertà nel matrimonio

«Nel timore di Cristo, siate sottomessi gli uni agli altri: le mogli lo siano ai loro mariti, come al Signore; il marito infatti è capo della moglie, così come Cristo è capo della Chiesa, lui che è salvatore del corpo. E come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli lo siano ai loro mariti in tutto. E voi, mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso. Nessuno infatti ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne. Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa! Così anche voi: ciascuno da parte sua ami la propria moglie come se stesso, e la moglie sia rispettosa verso il marito»²⁹.

«Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre! Questo è il primo comandamento che è accompagnato da una promessa: perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma fateli crescere nella disciplina e negli insegnamenti del Signore»³⁰.

religiosa dell'altro nubendo. Si rinvia a ENRICO VITALI, SALVATORE BERLINGÒ, *op. cit.*, e a ROBERTA ALUFFI BECK PECCOZ, ALESSANDRO FERRARI, ALFREDO M. RABELLO, *op. cit.*. Si vedano anche DOMINIQUE AVON, AMAR SAIDI, *The religious prohibition of marriage between Muslim women and non-Muslim men*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1, 2019, p. 85 ss.; FEDERICO GRAVINO, *La procedura per lo scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2014, p. 25 ss.; ID., *Sinodo sulla famiglia e matrimoni misti*, in PAOLO PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo: per un nuovo Umanesimo. Il m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus di Papa Francesco*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 77 ss.; ID., *I riflessi della dispensa dall'impedimento di disparitas cultus sull'esercizio dello ius connubii*, in *Diritto & Diritti Rivista on line (www.diritto.it)*, 16 gennaio 2018, p. 1 ss.; ID., *Il favor fidei tra disciplina canonica e tutela dei migranti*, in *Vergentis. Revista de Investigación de la Cátedra Internacional Conjunta Inocencio III*, 9, Julio-Diciembre, 2019, p. 19 ss.; ID., *Separazione coniugale, scioglimento del matrimonio e dinamiche interculturali*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2022⁴, p. 616 ss.; RAFFAELE SANTORO, *Matrimonio canonico e disparitas cultus*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018; IDA ZILIO-GRANDI (a cura di), *Matrimoni e matrimoni misti nell'ordinamento italiano e nel diritto islamico*, Marsilio, Venezia, 2006 (con contributi di I. Zilio-Grandi, S. Allievi, L. Musselli, A. Cilaro, A. Ferrari, L. Mancini, S. La China, P. Branca).

²⁹ Cfr. *Lettera agli Efesini*, 5, 21-33. Si veda anche *Lettera ai Colossesi*, 3, 18-19.

³⁰ *Ivi*, 6, 1-4. Si veda anche *Lettera ai Colossesi*, 3, 20-21.

Questi notissimi passi della lettera di Paolo agli Efesini, certamente espressione di una precisa sensibilità, quella della comunità cristiana delle origini, sono stati spesso considerati quale cifra dei rapporti matrimoniali e familiari al di là dei luoghi e oltre quella dimensione temporale, imponendosi ulteriormente come chiavi per leggere e studiare, approvare o denigrare, non solo la realtà religiosa (nelle sue più varie espressioni), ma anche quella culturale³¹ (nei suoi altrettanto variegati modi di essere) quanto al matrimonio e alla famiglia³².

Come emerge dalle suggestioni cinematografiche prima narrate, la fase del matrimonio nel suo *durante* interroga infatti il giurista in termini di *libertà nel* da almeno due prospettive: quella dei diritti e doveri dei coniugi protagonisti della relazione/atto matrimoniale e quella dei diritti e doveri tra genitori e figli (se nati eventualmente dal matrimonio). Per ognuna di esse l'analisi di come si declinano le dimensioni individuale/comunitaria, religiosa/culturale, religiosa/statuale, culturale/statuale costituisce il filo conduttore per riflessioni e considerazioni che possono sollecitare lo studioso del diritto a ripensare alle regole esistenti, alla loro funzionalità ed opportunità e a valutare la possibilità di utilizzare strumenti altri rispetto a quelli a lui più noti ed usuali sia perché, come scriveva Arturo Carlo Jemolo ancora a metà del secolo scorso, «quando pronunciamo il nome 'famiglia' non è al campo del diritto che ricorre anzitutto il pensiero»³³, sia perché «proprio nell'organizzazione del focolare domestico gli individui portatori di una cultura o fede religiosa ben specifica sono meno sensibili all'accettazione di ingerenze esterne»³⁴.

Ecco allora che nel guardare ai coniugi ci si chiede in primo luogo se pensare in termini di uguaglianza quanto ai diritti e ai doveri reciproci sia l'op-

³¹ In questi termini possono leggersi i proverbi popolari quali *La buona moglie fa il buon marito; Se avrete una buona moglie sarete felice, se ne avrete una molto cattiva diventerete un filosofo; Se le mogli fossero buone, Dio si sarebbe già sposato; La donna chiacchierona è una cattiva moglie*.

³² Cfr. MARZIO BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Il Mulino, Bologna, 1984; FRANCESCA BRUNETTA D'USSEAU, *Famiglia e multiculturalismo*, in *Politica del Diritto*, 4, 2011, p. 539 ss.; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 22, 2018, p. 1 ss.; GILDA FERRANDO, *Famiglia e matrimonio*, in *Familia*, 34, 2001, p. 939 ss.; EAD., *Il diritto di famiglia oggi: c'è qualcosa di nuovo, anzi d'antico*, in *Politica del diritto*, 1, 2008, p. 3 ss.

³³ Si veda ARTURO CARLO JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, 3, 1949, p. 3. Anche a tal proposito la saggezza popolare si rivela utile. Notissimo il proverbio *Tra moglie e marito non mettere il dito* a significare una sorta di esclusività del nucleo coniugale rispetto ad altri e ad altro (persone e norme).

³⁴ Cfr. ELEONORA CECCHERINI, *La sacra trimurti: relazioni familiari, ortodossia religiosa e patriarcato*, cit., pp. 202-203. Rileva ancora l'autrice che «Quando sono le motivazioni religiose a disegnare il quadro regolatorio delle convivenze familiari, queste si presentano meno porose e più restie ad ottemperare a discipline eterodirette in quanto generalmente la religione propone già di per sé un corpus normativo predeterminato e codificato».

timum da garantire e tutelare (con conseguente eventuale condanna di regole consuetudinarie o religiose che subordinino la moglie al marito o, viceversa, il marito alla moglie) oppure se una gerarchia e una distinzione di ruoli e di compiti meglio assicurati benefici alla relazione matrimoniale (magari accogliendo nell'ordinamento dello Stato quelle regole religiose o quelle consuetudini³⁵ che definiscono in modo netto la cesura tra femminile e maschile)³⁶.

In secondo luogo ci si domanda se tra i diritti e i doveri/(oneri?) dei coniugi debba essere ricompreso anche quello della procreazione³⁷, se tale diritto/dovere-onere non sia in realtà solo dei coniugi ma anche della comunità (il diritto) e verso la comunità (il dovere/onere) di riferimento. Da questo punto di vista gli interrogativi ulteriori si focalizzano sul *se* e il *come* debba essere regolata l'eventuale assenza di figli scelta, voluta o accaduta: è lecito sanzionare i coniugi? Solo la moglie o solo il marito? È legittimo annullare o dichiarare nullo *ab origine* l'atto matrimoniale che aveva costituito la coppia consentendo ad entrambi i coniugi di riprovare ad adempiere un dovere/esercitare un diritto di discendenza con altri (con un altro marito o con un'altra moglie?³⁸) Ovvero è doveroso consentire di utilizzare ove possibile qualsiasi strumento e metodo offerti dalla scienza al fine di procreare ad ogni costo³⁹?

³⁵ Non mancano al riguardo i proverbi popolari ad interpretare quanto illustrato nel testo: *L'uomo è il capo della famiglia, la donna è il collo che muove il capo come e quando vuole; Il capo famiglia sono io ma chi comanda è mia moglie; Guai al marito che dà i calzoni alla moglie; Moglie bella... cattiva massaia; Nel marito prudenza, nella moglie pazienza; Donna che sa il latino è rara cosa, ma guardati dal prenderla in sposa.*

³⁶ Si veda in particolare il tema monografico di *Daimon* 2009 dedicato a *La donna nel diritto islamico e nei diritti cristiani* (con contributi di M. Ventura, I. Zuanazzi, H. Warnink, R. Deadman, Z. Mir-Hosseini, I. De Francesco). Inoltre si rinvia a SERGIO LARICCIA, *Diritti degli individui e diritti delle coppie in materia familiare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 4, 2016, p. 1 ss.; GIACOMO VIGGIANI, *La questione del cognome materno e l'intervento indifferibile del legislatore*, in *Politica del diritto*, 3, 2017, p. 467 ss.

³⁷ *Un matrimonio senza figli è come un cielo senza sole*, recita un proverbio della tradizione popolare svedese.

³⁸ Significativo al riguardo il testo biblico soprattutto nel racconto dei primi libri dell'Antico Testamento e in particolare della Genesi.

³⁹ Per un primo studio si vedano DARIUSCH ATIGHETCHI, DANIELA MILANI, ALFREDO M. RABELLO, *Intorno alla vita che nasce. Diritto ebraico, canonico e islamico a confronto*, Giappichelli, Torino, 2013; DONATO CARUSI, *Non solo procreazione assistita: il principio di pari dignità e la Costituzione minacciata*, in *Politica del Diritto*, 3, 2007, p. 413 ss.; PAOLO CAVANA, *Europa: due importanti pronunce in materia bioetica (Corte di giustizia UE sulla nozione di embrione umano, O. Brüstle c. Greenpeace eV; Corte europea dei diritti sul divieto di fecondazione eterologa, S.H. ed altri c. Austria)*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2011, p. 617 ss.; MARIO FAMELI, *Diritto alla vita e aborto: una bibliografia ragionata sempre attuale*, in *Politica del diritto*, 2, 1999, p. 257 ss.; CAROLINE FORDER, *La procreazione assistita nel quadro dei diritti dell'uomo*, in *Politica del diritto*, 3, 1999, pp. 351-386; ENRICA MARTINELLI, *Alcuni spunti di comparazione tra diritto italiano e diritto ebraico in tema di maternità surrogata*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it).

O ancora è altrettanto doveroso ricorrere ad istituti, messi a disposizione dagli ordinamenti statuali o da quelli religiosi, quali l'adozione o la kafāla⁴⁰?

Venendo al binomio matrimonio famiglia è soprattutto sul diritto dovere dei coniugi/genitori di educare i figli che l'intreccio tra normative statuali, codici culturali e codici religiosi appare determinante tanto più nei momenti di *liquidità* sociale e religiosa che caratterizzano più che «un'epoca di cambiamenti un cambiamento d'epoca»⁴¹ come quella attuale. Sempre più spesso i giudici si trovano nella necessità di dover scegliere come accomodare il diritto/dovere di educare dei genitori, il diritto/dovere dei figli di essere educati, infine il diritto/dovere delle autorità statali di assicurare una educazione specificamente scolastica secondo criteri improntati al principio di *laicità*⁴². Ovviamente ci si chiede poi se la comunità, il collettivo religioso e culturale abbia a sua volta un diritto e/o un dovere di interagire nel campo dell'educazione e con quali strumenti.

statoechnie.it), 11, 2018, p. 1 ss.; ANNA PANE, *La procreazione medicalmente assistita: problemi e prospettive*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2018, p. 375 ss.; SARA TONOLO, *Tecnologie riproduttive, progetti genitoriali, e questioni di diritto internazionale privato concernenti lo status filiationis*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 669 ss.; FILIPPO VARI, *A proposito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale in materia di procreazione eterologa*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2014, p. 617 ss.; AURORA VESTO, *Il danno da procreazione nella dinamica della nascita indesiderata*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2016, p. 609 ss.; ANDREA ZANOTTI, *La vita a comando*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2021, p. 699 ss.

⁴⁰ Cfr. ANDREA BORRONI, *La kafalah: uno studio di diritto comparato*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2019, p. 221 ss. e MARIA LUISA LO GIACCO, *Religione e cultura nell'adozione internazionale*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2015, p. 365 ss.

⁴¹ Si veda FRANCESCO, *Discorso alla Curia romana per gli auguri di Natale*, 21 dicembre 2019, in www.vatican.va.

⁴² Interessanti al riguardo le sempre più frequenti pronunce delle corti nazionali e di quelle internazionali (in particolare della Corte Edu) sul tema dei contenuti dell'insegnamento nelle scuole, dei codici di abbigliamento (espressione di diversità culturali e religiose da accogliere ovvero vietare) e ancora dei simboli religiosi (da esporre o meno all'interno degli edifici scolastici). Amplicissima è la bibliografia sul punto espressione del dibattito che è accolto dalle principali riviste giuridiche (e non solo) italiane e straniere. Qui si rinvia per un primissimo approfondimento a CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, *Guida all'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*, cit. Si vedano, tra gli altri, VALENTINA BARELA, *Riflessioni sull'interesse del minore, dal diritto di unificazione di status al diritto di autodeterminazione nella scelta religiosa: un'esigenza sovranazionale*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2017, p. 71 ss.; MONICA CIRAVEGNA, *Per un'interpretazione della funzione educativa genitoriale: dal dovere al diritto di educazione religiosa dei genitori*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1, 2021, p. 201 ss.; ROBERTA COLOMBO, *L'educazione religiosa dei figli nei matrimoni misti: l'ordinamento canonico tra diritto e pastorale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechnie.it), 27, 2017, p. 1 ss.; FRANCESCA DI LELLA, *Minori stranieri non accompagnati: strumenti privatistici per la tutela delle identità culturali*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2018, p. 209 ss.; DAVID DURISOTTO, *Il contrasto tra i genitori sull'educazione religiosa della prole e il ruolo del minore. Le soluzioni offerte dalla recente giurisprudenza*, in *Quaderni di diritto e politica Ecclesiastica*, 3, 2019, p. 905 ss.; ANTONELLA MAGINI, *Responsabilità genitoriale ed educazione religiosa del minore*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2008, p. 316 ss.; LETIZIA MANCINI, *op. cit.*, p. 213 ss.

Ora, come emerge dalle considerazioni svolte, la fase del matrimonio/famiglia nel suo *durante* si presenta ricca di suggestioni e di stimoli per il giurista data la complessità di relazioni che in essa si svolgono e maturano. Ancora due interrogativi sembrano in proposito interessanti.

Il primo guarda al modo in cui devono essere gestiti quei mutamenti culturali e religiosi che non solo i coniugi ma tutti i membri del gruppo familiare possono esprimere nel corso della vita. Ci si deve chiedere in altre parole se la normativa statale possa e debba garantire e tutelare l'eventualità per il singolo di cambiare religione o credo, di abbandonare il proprio nucleo sociale, la propria comunità di appartenenza anche a fronte di regole religiose e codici culturali dai contenuti opposti. Per i membri della famiglia la scelta di un'altra fede religiosa, di uno stile di vita diverso da quello cui si appartiene per nascita deve essere concepito sempre quale diritto da parte dell'autorità statale e mai come reato (impermeabile quell'autorità all'influenza di codici religiosi e culturali diversamente orientati) ovvero una scelta differente sul piano religioso e culturale che allontani dalla famiglia e dal gruppo può/deve anche sul piano statale essere sanzionata per garantire la sopravvivenza della comunità, la sua continuità, la sua identità⁴³?

Il secondo quesito rivolge l'attenzione a quei comportamenti di violenza che, purtroppo, la fase del *durante* (il matrimonio e la famiglia) sempre più spesso rivela. Violenza rispetto a chi e a che cosa viene subito da domandarsi? Ossia chi definisce che una certa condotta sia da reputarsi violenta e non invece rispettosa di codici religiosi e culturali? E ancora: quanto la cultura e la religione possono influire sull'identificazione di un certo comportamento come lecito ovvero illecito e quindi penalmente rilevante? E quanto un collettivo, una comunità possono essere disposti ad accogliere della contrarietà di un certo comportamento giustificandolo per motivi religiosi e/o culturali? Sono i coniugi e in generale i membri del gruppo familiare considerati uguali quali possibili soggetti attivi e passivi di reato? Si tratta di interrogativi certo non nuovi su cui da tempo legislatori e giudici si confrontano anche nell'ambito matrimoniale e familiare provando ad offrire soluzioni che non sempre appaiono soddisfacenti a risolvere quell'*enigma*⁴⁴ *plurale* ormai comune a molte società⁴⁵.

⁴³ Le risposte agli interrogativi proposti saranno probabilmente diverse a seconda del maggiore o minore *grado di secolarizzazione* dell'ordinamento statale di riferimento. Anche laddove un ordinamento giuridico non riconosca il fondamento delle proprie norme in un diritto divino, non può escludersi, infatti, una incidenza più o meno marcata di codici religiosi e culturali, di norme non scritte e consuetudini sulle disposizioni prodotte e fatte applicare dallo Stato, sui loro contenuti, sulla loro effettiva vigenza.

⁴⁴ La parola *enigma* è ripresa dal titolo del volume di GERD BAUMANN, *L'enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni*, Il Mulino, Bologna, 2017.

⁴⁵ Anche su tali tematiche vasta è ormai la bibliografia espressione del dibattito in corso tra gli

Emblematica è al riguardo l'azione che le grandi organizzazioni internazionali da anni conducono per far emergere dal sommerso comportamenti, condotte e atteggiamenti che al di là dell'approvazione culturale-religiosa appaiono non più soddisfare canoni giuridici improntati al rispetto dei diritti umani fondamentali⁴⁶. In quest'ottica di grande interesse appare il documento

studiosi e raccolto dalle principali riviste giuridiche (e non solo) italiane e straniere. Per una primissima lettura si rinvia a FRANCESCO ALCICINO, *I reati culturalmente motivati fra assimilazionismo e relativismo multiculturalmente*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, 2022, p. 1 ss.; SIMONA ATTOLLINO, *Le nuove frontiere del crimine religiosamente motivato: sul metodo interculturale di prevenzione e contrasto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 14, 2020, p. 1 ss.; FABIO BASILE, *Società multiculturali, immigrazione e reati culturalmente motivati (comprese le mutilazioni genitali femminili)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), ottobre 2007, p. 1 ss.; ID., *Panorama di giurisprudenza europea sui c.d. reati culturalmente motivati*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2008, p. 1 ss.; LUCIA BELLUCCI, *Le mutilazioni genitali femminili come reato di genere? Un'analisi delle norme europee alla luce del concetto di violenza*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 26, 2018, p. 1 ss.; ALESSANDRO BERNARDI (a cura di), *Multiculturalismo, diritti umani, pena. Atti del convegno in occasione del conferimento della laurea h.c. a Mireille Delmas-Marty (Ferrara, 5-6 novembre 2004)*, Giuffrè, Milano, 2006; ID., *L'ondivaga rilevanza penale del "fattore culturale"*, in *Politica del Diritto*, 1, 2007, p. 3 ss.; GERMANA CAROBENE, *Le escissioni rituali femminili tra precetto religioso, costume tradizionale e tutela dell'identità del soggetto in una società pluralista*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2007, p. 33 ss.; EAD., *Il delitto di onore e l'aggravante dei "futili motivi" culturalmente (e religiosamente) motivata*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 29, 2014, p. 1 ss.; MARIO CATERINI, *Reati culturali: politiche criminali e prassi applicative tra Italia e Germania*, in *Politica del Diritto*, 1, 2020, p. 117 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Reati "culturali" e reati "religiosi". Un fenomeno di glocalismo giuridico*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, p. 353 ss.; CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa, 2020; TIZIANA DI IORIO, *Le mutilazioni genitali femminili tra misure di prevenzione e di contrasto: prospettive per l'eradicazione del fenomeno in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 33, 2019, p. 26 ss.; SARA DOMIANELLO, *Dei Diritti e delle pene: note a margine del (paradosso del) valore medicinale laicamente riconoscibile all'uso della libertà religiosa come scriminante*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, p. 367 ss.; MARCO GAMBARDILLA, *Norme culturali e diritto penale*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, p. 404 ss.; ROSARIA PIROSA, *L'antinomia del reato culturalmente motivato. Ipotesi giusfilosofiche per un ripensamento*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 18, 2020, p. 78 ss.; ALESSIO RAUTI, *"A che punto è la notte?" L'approccio interculturale all'immigrazione fra capacità e accomodamenti*, in *Consulta Online*, 1, 2022, p. 266 ss.; ILENIA RUGGIU, *Reati culturalmente motivati in Brasile: il caso di stupro-non stupro presso gli indios Guarani (con riflessioni sui matrimoni precoci Rom)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2022, p. 61 ss.; DARIO SCIUTTERI, *Reati culturalmente motivati e ignoranza legis: a margine della prima sentenza di legittimità sulle mutilazioni genitali femminili (nota a Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2021, n. 37422)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2022, p. 49 ss.

⁴⁶ Merita in questa sede ricordare in particolare ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, *Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro la donna (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women – CEDAW)*, New York 18 dicembre 1979 e CONSIGLIO D'EUROPA, *Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence)*, Istanbul 11 maggio 2011. Per un commento su quest'ultimo strumento e per la rilevanza del fattore religioso si veda FRANCESCA BRUNETTA D'USSEAU, ELEONORA CECCHERINI, *La precettività della*

pubblicato dalla Corte Edu rubricato *Articles 2, 3 and 14 – Equal access to justice in the case-law of the European Court of Human Rights on violence against women*⁴⁷ che pone in luce un problema di estrema attualità quale quello della difficoltà e degli ostacoli che le donne vittime di violenza (anche domestica) incontrano nell'accedere alla giustizia e che incidono sulla loro vita (anche coniugale e familiare). Significativamente l'accento viene posto non solo su una *ex post perspective* «of how the victim is to be compensated for the ill-treatment», ma oltre su una *ex ante perspective* «to implement protective measures with a view to preventing further harm»⁴⁸. Altrettanto interessante deve ritenersi l'invito che viene rivolto dalle istituzioni europee ai *Police officers* di considerare le violenze contro le donne non come «family matter with which they could not interfere», con conseguente dovere per gli stessi «to conduct a thorough and effective investigation capable of leading to the identification and, as appropriate, to the punishment of those responsible»⁴⁹.

4. Dopo... libertà del/libertà dal matrimonio

Vedovanza-Fuga (Water); *Fuga-Divorzio-Libertà* (La sposa bambina, Unorthodox); *Divorzio* (Viviane)... e qualche volta *Amore per sempre* (Red Flowers and Green Leaves). Queste parole ben sembrano esprimere il *The End* dei film e della serie televisiva che hanno costituito lo spunto per le riflessioni di queste note e che conducono ancora una volta ad interrogarsi sul matrimonio, visto qui nella fase che dovrebbe essere di consolidamento di un rapporto⁵⁰ (*Red Flowers and Green Leaves*) e che spesso diventa il momento della sua interruzione e del suo termine⁵¹ (*Water, La sposa bambina, Unorthodox, Viviane*).

Cedaw alla luce delle riserve a carattere religioso, in *DPCE online*, 1, 2021, p. 703 ss.

⁴⁷ Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS – RESEARCH DIVISION, *Articles 2, 3 and 14 – Equal access to justice in the case-law of the European Court of Human Rights on violence against women* (2015 ENG). Il testo è disponibile in <https://echr.coe.int>.

⁴⁸ «The judicial remedies – scrive la Corte – that can allow a victim of domestic violence to escape the violent situation through, *inter alia*, divorce or separation proceedings must be accessible and effective in order to guarantee practical – not just theoretical or illusory – protection to the victim in a vulnerable position». Cfr. EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS – RESEARCH DIVISION, *Articles 2, 3 and 14 – Equal access to justice in the case-law of the European Court of Human Rights on violence against women*, cit.

⁴⁹ Ivi, Capitolo V, *Through and effective investigation*.

⁵⁰ *Un buon matrimonio è il paradiso in terra*, recita un proverbio polacco. E sulla stessa lunghezza d'onda si possono ricordare *Chi divide il letto divide l'affetto* e *Nel matrimonio non si finisce mai d'imparare e questo non è male*.

⁵¹ Numerosi sono i proverbi che la tradizione conosce per esprimere le difficoltà e le criticità

Anche in tal caso l'intersecarsi di regole religiose, norme statuali, codici culturali spesso parlanti linguaggi diversi appare evidente. Come nella fase che precede il matrimonio pure in questa occasione sembrano proporsi alcuni temi declinati in termini di libertà *dal* e di libertà *del* matrimonio che ripresentano la dicotomia già esaminata tra individuo/comunità, aggiungono quella femminile/maschile e suggeriscono interessanti spunti di riflessione considerando il diverso ruolo moglie/marito eventualmente associato a quello di madre/padre. Le domande del giurista si rivolgono allora a verificare se e come regole, norme, codici possono incidere su quella libertà *del* e *dal* rapporto coniugale laddove eventi, maturati all'interno di esso, obbligano ad assumere comportamenti e decisioni valide anche all'*esterno* in primis quanto ai figli, agli averi, al patrimonio.

Innanzitutto infatti viene da chiedersi se identici, o disciplinati in modo peculiare, siano gli status del vedovo/separato/divorziato e della vedova/separata/divorziata. Se agli uni e alle altre si ricolleghino uguali diritti/doveri ovvero le norme religiose, quelle statuali, quelle consuetudinarie rimandino a schemi distinti per l'*ex* moglie e l'*ex* marito. Così, per esempio, ci si deve domandare se possa e in che termini un vedovo/separato/divorziato contrarre nuovo matrimonio e analogamente se questa stessa possibilità venga riconosciuta alla vedova/separata/divorziata, se, dunque, anche quest'ultima possa e come pensare in termini di una nuova vita insieme con altri; ci si deve poi domandare se sussista un dovere ovvero un diritto dell'uomo (vedovo/separato/divorziato) e della donna (vedova/separata/divorziata) di contrarre ancora matrimonio, se possa/debba configurarsi un diritto/dovere della comunità di combinare nuo-

del rapporto matrimoniale: *Non esiste amore così ardente che non possa essere raffreddato da un matrimonio; Uno sposo ben sa quel che desidera, ma non sa quel che gli tocca; Se non vuoi essere ingannato, sposati il 30 febbraio; Per fare un buon matrimonio, ci vuole l'uomo sordo e la donna cieca; Un uomo prima del matrimonio è incompleto, dopo il matrimonio è finito!; Le donne sanno parlare due lingue: una prima del matrimonio e una dopo il matrimonio; Apri gli occhi fino al matrimonio, poi cerca di chiuderne uno; Chi si sposa fa bene chi non si sposa fa meglio; Se credi che con il matrimonio ti togli un pensiero ricordati che ne metti cento; All'inizio il matrimonio è zucchero, in seguito aceto; Il matrimonio non è uno scherzo, pensaci almeno cento volte prima di farlo; Il matrimonio comincia in nome di Dio e finisce in quello del Diavolo; Nel matrimonio, un mese di miele ed il resto di fiele; Il matrimonio è un giuoco che sovente conduce in inganno; Il matrimonio è l'ultima medicina che si dà ai matti; Il matrimonio è come una fortezza cinta d'assedio; Quelli che son dentro vorrebbero uscirne, e gli altri ci girano intorno per entrarvi; Sono meglio cento anni da fidanzati che un solo giorno da sposati; Dopo i confetti escono i difetti; Non ci sarà un matrimonio senza problemi; Non segue matrimonio, che non c'entri il demonio; Non c'è altare senza croce e non ci sono matrimoni senza discussioni; Il matrimonio è come la pioggia; si comincia dicendo: quando pioverà? Alla seconda pioggia si dice: ora basta; alla terza: è decisamente troppo; Pochi sono quelli che si sposano e poi non se ne pentono; Il matrimonio è una guerra che si dichiara a se stessi; L'amore è un giardino fiorito e il matrimonio un campo di ortiche; Il matrimonio è un fardello pesante che si porta in due; Sposati e vedrai, perderai il sonno e più non dormirai.*

vamente l'unione individuando un'altra sposa o un altro sposo; ovvero se il collettivo non debba piuttosto allontanare da sé il vedovo/separato/divorziato per scongiurare sventura o evitare scandalo offrendo un *sovversivo* esempio agli altri consociati⁵².

Interrogativi si pongono poi quanto all'esistenza o meno di un diritto/dovere a porre termine al matrimonio, di un diritto/dovere alla separazione e al divorzio e alla necessità di requisiti perché si possa configurare la *fine* del matrimonio⁵³. Interessante si rivela in questa prospettiva una ricerca volta a verificare se nelle norme statuali, in quelle religiose o nei codici culturali si indichi una responsabilità degli *ex* coniugi nella fine del rapporto e se sussistano obblighi violati come tali sanzionabili e punibili⁵⁴. In questo caso quale normativa dovrà rappresentare il perno dell'indagine? Quella statale, quella della comunità di appartenenza o quella religiosa? E se il motivo della fine del rapporto matrimoniale fosse proprio di natura religiosa? Si può delinare una colpa per la conversione di un coniuge ad altro credo rispetto a quello che lo identificava al momento dell'inizio del rapporto? E, d'altra parte, possono (sempre, o invece, solo a determinate condizioni) in questa fase gli *ex* coniugi usufruire in egual misura degli stessi strumenti giuridici/religiosi? Così, per esempio è possibile ripudiare (sempre, o invece, solo a determinate condizioni) la propria moglie? Ed è consentito (sempre, o invece, solo a determinate condizioni) ripudiare il proprio marito⁵⁵? Ovviamente anche l'aspetto

⁵² Risuonano qui i passi del Vangelo di Marco 9, 42-46 («Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola anziché con le due mani andare nella Geëna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo anziché con i due piedi essere gettato nella Geëna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, cavalo: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geëna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue») sulla gravità dello scandalo e la necessità di circoscrivere l'impatto di condotte che possono essere perniciose per i consociati e tali da minare le fondamenta della comunità stessa. Si vedano anche Matteo 5, 29-30 e Luca 17, 1-3.

⁵³ Si veda al riguardo l'interessantissimo caso (*Bruker v. Marcovitz*) esaminato nel 2007 dalla Corte Suprema canadese e le motivazioni espresse dai giudici dissenzienti e di maggioranza. Cfr. SUPREME COURT OF CANADA, *Bruker v. Marcovitz*, [2007] 3 SCC 607. Per alcuni commenti si rinvia a FRANCESCA ASTENGO, *Libertà religiosa o eguaglianza tra i sessi? La Corte Suprema del Canada si pronuncia su un caso di divorzio*, in GIANCARLO ROLLA (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Jovene, Napoli, 2009 e ELEONORA CECCHERINI, *Pluralismo religioso e pluralismo legale: un compromesso possibile*, in EAD. (a cura di), *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 1 ss.

⁵⁴ Cfr. ROBERTO BARTOLI, *Modelli di tutela penale contro la violazione degli obblighi familiari*, in *Politica del Diritto*, 3, 2008, p. 481 ss.

⁵⁵ Per un primo approfondimento sui temi sollecitati dagli interrogativi proposti e in particolare sul significato e le problematiche relative all'istituto del ripudio si veda FRANCESCO ALICINO, *L'India alla luce di due vicende legislative. Il Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act 2019 e*

economico assume rilevanza nella fase del *The End*: quale situazione si deve preferire dal punto di vista patrimoniale in caso di morte di uno dei coniugi piuttosto che nell'ipotesi di divorzio o separazione? Quale normativa deve prevalere? Quale spirito e *ratio* dovrebbero ispirare le normative di riferimento? Le leggi, la religione, la cultura parlano in termini di uguaglianza dei coniugi o, invece, in termini di prevalenza dei diritti dell'uno rispetto a quelli dell'altro? Ovvero di subordinazione di ogni questione sul tema alle decisioni della comunità dettate sulla base di codici della comunità stessa definiti per garantirne e assicurarne la sopravvivenza⁵⁶?

Da ultimo non resta che soffermarsi sullo studio delle norme, codici cultu-

il Citizenship (Amendment) Act 2019, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2, 2020, p. 495 ss.; SIMONA ATTOLINO, *Le tradizioni religiose nelle relazioni familiari. Raffronti tra divorzio italiano e ripudio marocchino*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2019, p. 201 ss.; RITA BENIGNI, *La discriminazione della moglie per shari'a Vs. valori fondanti della UE. Una pronuncia mancata (Nota a CdUE Causa C.372/16, Soha Sahyouni contro Raja Mamisch, Sentenza Della Corte – Prima Sezione, 20 dicembre 2017)*, in www.federalismi.it, Focus Human Rights, 1, 2018, p. 1 ss.; ALESSANDRA D'ANTONIO, *Il ripudio in diritto islamico e diritto romano*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2008, p. 264 ss.; ROSANNA DE MEO, *Il divorzio islamico e i diritti delle donne in Europa*, in *Giustizia Civile.com, Rivista telematica* (www.giustiziacivile.com), 22 novembre 2018, p. 1 ss.; ANGELO LICASTRO, *La questione della riconoscibilità civile del divorzio islamico al vaglio della Corte di giustizia dell'Unione europea (a margine della pronuncia del 20 dicembre 2017, C-372/16)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 13, 2018, p. 1 ss.; Id., *Scioglimento del matrimonio pronunciato all'estero e ordine pubblico: la Cassazione si pronuncia contro la riconoscibilità in Italia del ripudio islamico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2020, p. 923 ss.; ADELAIDE MADERA, *Lo scioglimento del matrimonio religiosamente caratterizzato fra tecniche di accomodamento e giurisdizione statale esclusiva*, Giuffrè, Milano, 2016; DANIELA MILANI, *Diversità e diritto internazionale privato: il ripudio islamico e la sua rilevanza nell'ordinamento giuridico italiano alla luce di due recenti pronunce della Corte di Cassazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 2, 2021, p. 153 ss.; GIANNA NENCINI, *Il ripudio è contrario all'ordine pubblico*, in *Lo Stato Civile Italiano*, 10, 2021, p. 23 ss.; MARIE LAURE NIBOYET, *Regard français sur la reconnaissance en France des répudiations musulmanes*, in *Revue internationale de droit comparé*, 1, 2006, pp. 27 ss.; FRANCESCO PESCE, *La Corte di Cassazione ritorna sul tema del riconoscimento del ripudio islamico*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 1, 2021, p. 522 ss.; MARIO RICCA, *Divorzi diversi e geografia giuridica interculturale. Il "termine" mobile del matrimonio*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, 23 ottobre 2017, p. 1 ss.; MARIA ELENA RUGGLIANO, *Il ripudio della moglie voluto dalla Sharia e la contrarietà al diritto italiano*, in *Familia, Rivista telematica* (www.rivistafamilia.it), 22 febbraio 2021, p. 1 ss.; DEBORAH SCOLART, *La Cassazione e il ripudio (talāq) palestinese. Considerazioni a partire dal diritto islamico*, in *Questione giustizia*, 4 dicembre 2020; SARA TONOLO, *Ripudi islamici, divorzi privati e ordine pubblico: quale efficacia*, in *Questione giustizia*, 4 dicembre 2020; OMAR VANIN, *Ripudio islamico, principio del contraddittorio e ordine pubblico italiano*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1, 2015, p. 1031 ss.; PIETRO VIRGADAMO, *Ripudio islamico e contrarietà all'ordine pubblico tra unitarietà del limite e corretta individuazione dei principi*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2, 2017, p. 355 ss. Si vedano anche sul punto EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Johnston and others v. Ireland*, 1986 e EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *D v. France*, 1983.

⁵⁶ Così EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Molla Sali v. Greece*, 2018. Cfr. MARIA CHIARA LOCCHI, *La minoranza musulmana di Tracia tra protezione dell'identità religiosa, divieto di discriminazioni e diritto all'auto-determinazione*, in *DPCE online*, 1, 2019 p. 909 ss.

rali e disposizioni religiose che, nella fase del *dopo* il matrimonio, decidono in materia di affidamento dei figli (se nati da quell'unione). È giusto scegliere sempre la madre quale affidataria? O sempre il coniuge che risulta *più* in sintonia, con la cultura del gruppo, *più* fedele, insomma alla regola (religiosa/culturale) riconosciuta come *più* importante rispetto ad altre⁵⁷? Quanto rileva al riguardo una specifica appartenenza religiosa?

Evidentemente molti dei quesiti che si sono formulati trovano risposte già in quelle stesse norme che definiscono i vari aspetti della relazione matrimoniale. Solo che, proprio la fine della relazione può farle ritenere dagli *ex* coniugi (o solo da uno di essi) come non più valide (o sicure quali forme di tutela dei propri interessi) con la conseguenza che in caso di dissidio, necessario diventerà l'intervento di un terzo estraneo per dirimere la controversia. Il giudice? (come in *La sposa bambina* e in *Viviane*?) E quale giudice? Quello ufficiale dello Stato, quello (*solo quello*) religioso, un arbitro, oppure la comunità⁵⁸ in qualità di giudice impersonato dagli anziani e dai saggi del gruppo? Sono interrogativi questi che aprono diverse strade espressione di distinte visioni e di differenti concezioni circa la fine del rapporto matrimoniale. Certo, qualunque via si percorra, è evidente che nelle società attuali plurali e disomogenee l'intervento giudiziario relativo al matrimonio e alla famiglia si presenta comunque articolato e critico. L'intensificarsi della riflessione dottrinale sulle cd. ADR⁵⁹ testimonia del resto come ormai l'operatore del diritto

⁵⁷ Si vedano sul punto EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Hoffmann v. Austria*, 1993 e EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS, *Vojnity v. Hungary*, 2013. Cfr. ENRICO CARBONE, *Il fattore religioso nell'affidamento e nell'educazione della prole. Rileggendo Walter Bigiavi*, in *Politica del Diritto*, 4, 2006, p. 673 ss.; GERMANA CAROBENE, *Affidamento condiviso, multireligiosità ed educazione (religiosa) dei minori*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 26, 2013, p. 1 ss.; GIOVANNA CERRETO, *Affidamento condiviso: restano lacune nella tutela della prole*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2007, p. 225 ss.

⁵⁸ «Le divergenze all'interno del nucleo familiare – scrive al riguardo Eleonora Ceccherini – sono ritenute di competenza del gruppo stesso e molto spesso si ritiene che le questioni ivi sorte possono/debbono essere risolte all'interno». Cfr. ELEONORA CECCHERINI, *La sacra trimurti: relazioni familiari, ortodossia religiosa e patriarcato*, cit., p. 203.

⁵⁹ ADR – *Alternative Dispute Resolution*. Per un primo approfondimento sui differenti significati dell'espressione *strumenti alternativi di risoluzione delle controversie* e in particolare sul significato dell'espressione *ADR religioso* si rinvia a MATTEO LUPANO, *Il metodo e l'uso degli strumenti religiosi di ADR negli ordinamenti statali*, in *Daimon*, 2020, p. 159 ss.. Quanto ai benefici e ai rischi delle ADR si veda l'analisi di FRANCESCO ALICINO, *Dinamiche interordinamentali fra Stato e religioni. Formule, fenomeni e processi*, in *Daimon*, 2020, pp. 201-220. Ancora: FRANCESCO ALICINO, *Le Alternative Faith-Based Dispute Resolutions ovvero le giurisdizioni religiose alla prova dell' "umanità" nell'età del multiculturalismo*, in RAFFAELE COPPOLA, CARMELA VENTRELLA (a cura di), *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive. Atti del I Convegno Nazionale di Studio ADEC*, Cacucci, Bari, 2012, p. 481 ss.; SALVATORE BERLINGÒ, *Mediazione, diritto e religioni: la laicità in una società complessa*, in *Daimon*, 2020, p. 7 ss.; FRANCESCA BRUNETTA D'USSEAU, *op. cit.*, p. 539 ss.; LARISA ANASTASIA BULGAR, *Diritto di famiglia e sistema delle corti nei Territori palestinesi*

è sempre più consapevole della pluralità di riferimenti normativi nei quali i consociati sono immersi, della loro influenza sulle scelte e sulle azioni in tutti i momenti del quotidiano, soprattutto in quelli che riguardano le dinamiche della vita matrimoniale e familiare⁶⁰.

5. Alcuni pensieri

In apertura di queste note si dichiarava che lo scopo delle riflessioni che si volevano presentare non sarebbe stato quello di fornire risposte, ma di esprimere, attraverso alcuni interrogativi, una sorta di *test* di verifica delle connessioni, della complessità e delle criticità che sul tema del matrimonio le norme religiose, quelle statuali e i codici culturali possono proporre all'attenzione del giurista. L'esame condotto pare confermare l'idea da cui si era mossi, un'idea che le immagini cinematografiche raccontate all'inizio esprimevano nella loro peculiarità.

occupati. Alcune considerazioni alla luce dei tentativi di riforma, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 2021, p. 357 ss.; MARIA FRANCESCA CAVALCANTI, *Pluralismo giuridico e giurisdizioni alternative: la giurisdizione islamica in Grecia davanti alla Corte di Strasburgo*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, 1, 2020, p. 301 ss.; ELEONORA CECCHERINI, *Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: l'influenza delle regole tradizionali dei popoli autoctoni sull'ordinamento canadese*, in EAD. (a cura di), *A trent'anni dalla Patriation canadese. Riflessioni della dottrina italiana*, Genova University Press, Genova, 2013, p. 237 ss.; NICOLA COLAIANNI, *I nuovi confini del diritto matrimoniale tra istanze religiose e secolarizzazione: la giurisdizione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009, p. 1 ss.; LUDOVICA DECIMO, *The relationship between religious law and modern legal systems. The case of religious jurisdictions*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, 24 marzo 2018, p. 1 ss.; VALENTINA DI GREGORIO, *La mediazione familiare nel diritto di famiglia riformato*, in *Politica del diritto*, 4, 2017, p. 603 ss.; NICOLA FIORITA, *Tribunali religiosi e diritto dello Stato: un'analisi comparativa e qualche indicazione pro futuro*, in *Daimon*, 2020, p. 221 ss.; FRANCESCA OLIOSI, *Giustizia divina diritti umani. Il conflitto tra diritti umani e diritti religiosi nell'Europa multiculturale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020; GIUSEPPE PASSANITI, *Gli Arbitration Tribunals nella realtà multi-etnica canadese: multiculturalismo vs. uguaglianza*, in GIANCARLO ROLLA (a cura di), *Eguali ma diversi. Identità ed autonomia secondo la giurisprudenza della Corte Suprema del Canada*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 232 ss.; ELIGIO RESTA, *Giudicare, conciliare, mediare*, in *Politica del diritto*, 4, 1999, p. 541 ss.; ANGELO RINELLA, *La shari'a in Occidente. Giurisdizioni e diritto islamico: Regno Unito, Canada e Stati Uniti d'America*, Bologna, Il Mulino, 2021; Id., *L'etero-normazione di matrice religiosa nei sistemi multiculturali: la sharia in Occidente e l'impatto sul sistema delle fonti del diritto*, in *DPCE online*, numero speciale, 2021 p. 207 ss.; VALENTINA RITA SCOTTI, *Il multiculturalismo canadese e le comunità islamiche: due casi di studio per un problematico percorso di integrazione*, in ELEONORA CECCHERINI (a cura di), *A trent'anni dalla Patriation canadese. Riflessioni della dottrina italiana*, cit., p. 268 ss.; FRANCESCO SORVILLO, *ADR, valori ebraici e interfacce di traduzione tra universi di giustizia. Giudici, avvocati e uso interculturale degli strumenti processuali*, in *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, 14, 2022, p. 1 ss.; ELENA URSO, *La mediazione familiare. Modelli, principi, obiettivi*, Firenze University Press, Firenze, 2012.

⁶⁰ Queste considerazioni sollecitano altri pensieri circa quella *fuga dal processo* e quella *privatizzazione della giustizia* che sempre più sembra essere avallata dallo Stato con effetti, sulla sua indipendenza e sovranità, da monitorare con attenzione.

Giunti ora al termine di questa indagine sembra necessario, quasi per tirare le fila, ma anche in vista di ulteriori ricerche che ciascuno degli interrogativi formulati potrà a sua volta sollecitare, provare ad indicare quei nuclei che più sono apparsi interessanti e significativi.

In primo luogo non c'è dubbio che la centralità dell'istituto matrimoniale sia dal punto di vista delle regole statuali che dal punto di vista di quelle religiose e, come insegnano i proverbi qui e là ricordati, anche dal punto di vista culturale, lo renda peculiare per lo studioso del diritto quasi si trattasse di un vero e proprio laboratorio dove monitorare tempi, ritmi, legami, scatti in avanti e ritorni al futuro di una determinata società. Esso conferma infatti che una stessa fattispecie può essere regolata da più sistemi di norme (*legal pluralism*) e di regole precettive e che un rapporto di osmosi tra fonti possa connotare le diverse fasi dello svolgersi dell'istituto matrimoniale invitando ulteriormente ad analizzare quali norme più abbiano influenzato le altre o siano state assimilate dalle altre o siano state trascinate per le altre, per eventuali modifiche o per nuove interpretazioni.

Un secondo rilievo suggeriscono poi le riflessioni dei precedenti paragrafi: riguarda il ruolo da riconoscere al diritto positivo dello Stato e alla giurisprudenza dei suoi tribunali (o di quelli di organizzazioni internazionali) a fronte della grande complessità espressa dalla presenza, in società variegata e non più omogenee, di diritti religiosi che appaiono più distanti dal modello statale, di giurisprudenze religiose che chiedono talvolta il riconoscimento da parte dello Stato, talvolta di sostituirsi alla giurisprudenza dello Stato stesso.

Partendo dalla consapevolezza (che *dovrebbe* ormai essere acquisita) sulla non univocità e sulla non immutabilità delle culture e in fondo anche delle religioni, oggi più che mai i compiti e le sfide che si pongono alle istituzioni statali e al suo diritto sono quelli di individuare strumenti giuridici adeguati per affrontare la pluralità e di porsi quale elemento di sintesi che più di altri possa meglio farsi interprete della complessità e della diversità. Consoci, evidentemente, che i modelli cui ispirare la propria azione (laicità? multiculturalità? interculturalità?) non sono a loro volta statici e impermeabili ai cambiamenti e che presenteranno ciascuno vantaggi e svantaggi, limiti e positività, elementi insomma di maggiore o minore criticità⁶¹.

⁶¹ «La gestione democratica di una diversità culturale in continua espansione in Europa – radicata nella storia del nostro continente e amplificata dalla globalizzazione – è diventata da qualche anno una priorità. Come rispondere alla diversità? Qual è la nostra visione della società del futuro? Si tratta di una società in cui gli individui vivranno in comunità separate, caratterizzate, nella migliore delle ipotesi, dalla coesistenza di maggioranze e minoranze con diritti e responsabilità diversificate, vagamente collegate fra di loro da reciproca ignoranza e stereotipi? O, al contrario, pensiamo ad una società dinamica e aperta, esente da qualsiasi forma di discriminazione e da cui tutti possono trarre benefici, che favorisce l'integrazione nel pieno rispetto dei diritti fondamentali di ciascuno? Il Consiglio d'Europa ritiene che il rispetto e la promozione della diversità culturale sulla base dei valori che sono il fondamento

È in questa prospettiva e con riferimento specificamente al matrimonio, che occorre chiedersi se possa esserci o possa configurarsi un modello distinto per la gestione di esso nel suo *prima-durante-dopo*, un modello cioè che meglio di altri sia in grado di interpretare e armonizzare diritto, religione e cultura che in esso convergono.

dell'Organizzazione, siano le condizioni essenziali per lo sviluppo delle società basate sulla solidarietà». È con queste parole che nel 2008 veniva presentato il *Libro bianco sul dialogo interculturale*. «Vivere insieme in pari dignità» (a cura dei Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d'Europa, Strasburgo) strutturato in sei capitoli dai titoli quanto mai significativi: 1 Introduzione; 2 Accettare la diversità culturale; 3 Quadro concettuale; 4 Cinque approcci dell'azione politica per promuovere il dialogo interculturale; 5 Raccomandazioni e orientamenti di politica generale per l'azione futura: la responsabilità condivisa degli attori principali; 6 La via da seguire. Anche sul tema del modello laico-multiculturale-interculturale che sia più ottimale a rispondere alle esigenze della società del terzo millennio la bibliografia è ampia e molto articolata. Si segnalano qui in primo luogo la rivista *Calumet – Intercultural Law and Humanities Review*, e i volumi di ANTONIO FUCILLO (a cura di), *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., e MARIO RICCA, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Edizioni Dedalo, Bari, 2008, nonché il numero di *Daimon* 2008 il cui tema monografico è dedicato a *Un diritto interculturale?* (con contributi di M. Ricca, S. Berlingò, G. Marramao, C. Pinelli, F. Remotti). Per un primo approfondimento si rinvia anche a FRANCESCA ASTENGO, *La libertà religiosa in un ordinamento multiculturale*, in GIANCARLO ROLLA (a cura di), *L'apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri dell'ordinamento costituzionale canadese*, Giuffrè, Milano, 2009; GAETANO AZZARITI, *Multiculturalismo e costituzione*, in *Politica del Diritto*, 1-2, 2016, p. 3 ss.; FRANCESCA BRUNETTA D'USSEAU, *op. cit.*, p. 539 ss.; GÉRARD BOUCHARD, *L'interculturalisme. Un point de vue québécois*, Les Éditions du Boréal, Montréal, 2014; ELEONORA CECCHERINI, voce *Multiculturalismo (dir. comp.)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche. Aggiornamento*, Utet, Torino, 2008, p. 486 ss.; PIERLUIGI CONSORTI, *Pluralismo religioso: reazione giuridica multiculturalista e proposta interculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), maggio 2007, p. 1 ss.; MARIA D'ARIENZO, *Diritti culturali e libertà religiosa*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2014, p. 577 ss.; EAD., *Dialogo interculturale, mediazione giuridica e integrazione sociale*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2015, p. 420 ss.; ALESSANDRO FERRARA, voce *Multiculturalismo*, nel vol., NORBERTO BOBBIO, NICOLA MATTEUCCI, GIANFRANCO PASQUINI, *Dizionario di politica*, Utet, Torino, 2004, p. 599 ss.; JURGEN HABERMAS, CHARLES TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Feltrinelli, Milano, 2010²; WILL KYMLICKA, *Multicultural Citizenship. A liberal theory of minority rights*, Clarendon Press, Oxford, 1995; ID., *La voie canadienne. Repenser le multiculturalisme*, Les Éditions du Boréal, Montreal, 2003; FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI, *Libertà di religione e circolazione internazionale degli status personali e familiari*, in MARIA IRENE PAPA, GIUSEPPE PASCALE, MARIO GERVAZI (a cura di), *La tutela internazionale della libertà religiosa: problemi e prospettive*, Jovene, Napoli, 2019, p. 193 ss.; VALERIA MARZOCCO, *Aporie identitarie. Modelli e criticità del pluralismo normativo nelle società multiculturali*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2016, p. 458 ss.; ELISA OLIVITO, *Primi spunti di riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva della vulnerabilità*, in *Politica del diritto*, 1, 2007, p. 71 ss.; EAD., *Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe.chiese.it), maggio 2011, p. 1 ss.; FRANCESCO POMPEO, *Minoranze, diritti e cittadinanza: itinerari antropologici nell'inter e nel multi-culturalismo*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 3-4, 2016, p. 75 ss.; GIANCARLO ROLLA, *La tutela costituzionale delle identità culturali*, in ID. (a cura di), *Lo sviluppo dei diritti fondamentali in Canada. Tra universalità e diversità culturale*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 111 ss.; ID., *Alcune considerazioni sulla tutela della libertà religiosa negli ordinamenti multiculturali*, in ID. (a cura di), *Libertà religiosa e laicità. Profili di diritto costituzionale*, Jovene, Napoli, 2009; ID., *La libertà religiosa in un contesto multiculturale*, in ELEONORA CECCHERINI (a cura di), *Pluralismo religioso e libertà di coscienza*, cit., p. 81 ss. ILENIA RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Franco Angeli, Milano, 2016.